



## Sentenza n. 60 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema  
*decisione del 5 marzo 2024, deposito del 18 aprile 2024*  
*comunicato stampa del 18 aprile 2024*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atti di promovimento: ordd. nn. 84 e 85 del 2023*

#### **parole chiave:**

TRIBUTI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – IMMOBILI OCCUPATI  
ABUSIVAMENTE

#### **disposizione impugnata:**

- art. 9, primo comma, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione;  
- art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU – **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui, nella sua formulazione originaria applicabile *ratione temporis*, non prevede l'esenzione dal pagamento dell'IMU nell'ipotesi di immobile occupato abusivamente.**

Ad avviso del rimettente, **l'immobile occupato abusivamente non costituirebbe un valido indice di capacità contributiva.** Il giudice *a quo*, inoltre, osserva come sottoporre alla stessa imposizione sia gli immobili occupati abusivamente sia quelli che non lo siano vorrebbe dire trattare ugualmente situazioni innegabilmente diseguali. Al contrario, la perdita del possesso dovrebbe assumere un particolare significato alla luce, da un lato, della denuncia agli organi istituzionali da parte del proprietario dell'immobile e, dall'altro, dell'inerzia delle autorità preposte al suo sgombero.

La disposizione censurata contrasterebbe anche con l'art. 42, secondo comma, Cost. e con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU, i quali garantiscono e tutelano la proprietà privata.

**La Corte dichiara la questione fondata con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione.**

Il Giudice delle leggi sottolinea come sia affermazione costante della giurisprudenza costituzionale quella per cui **ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza**: la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto).

Alla luce di ciò, e indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è **irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva affermare che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato.**

*Domiziano Pierantoni*